



E' stata ulteriormente **differita al 31 ottobre 2015** la proroga -precedentemente fissata al 30 aprile- della scadenza per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto. Ne deriva pertanto che rispetto al testo iniziale il predetto termine è slittato di ulteriori sei mesi per effetto dell'avvenuta conversione del provvedimento in legge ordinaria con variazioni.

E' stato inoltre **differito al 7 ottobre 2016** il termine utile entro cui i titolari di tutte le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre cinquanta posti letto, incluse le strutture all'aria aperta quali i campeggi, i villaggi turistici ecc., potranno richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco:

- l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che implicino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, tramite apposita e documentata istanza preliminare (v. art. 3 DPR 151);
- il rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 16 D.Lgs n. 139/2006 e ss. (Funzioni e compiti del Corpo nazionale VF), mediante una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad hoc (v. art. 4 DPR 151).

Tale proroga si applicherà ai titolari e responsabili delle attività interessate, qualora ottemperino alle attestazioni preliminari antincendio di cui al sopra citato art. 3 DPR 151/11 entro il 1° novembre 2015, salva restando in ogni caso la predetta certificazione obbligatoria antincendio tramite SCIA in base al parimenti richiamato art. 4 medesimo DPR 151.

**Informazioni: Ufficio Confesercenti Affari Generali di Pesaro Urbino 0721.40671/282 e in tutte le sedi Confesercenti**